

Riferimenti normativi

Il Counselling è una professione disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4 e non va confuso con la psicoterapia o altro intervento di cura.

L'intervento di Counselling si struttura in un numero non definito di incontri, concordato di volta in volta con il cliente.

Ai sensi della Legge 4/2013 è obbligatorio che *“chiunque svolga una delle professioni riconosciute dalla suddetta legge deve contraddistinguere la propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente con l'espresso riferimento agli estremi della citata Legge”*.

A tal proposito, ogni Counsellor deve apporre alla propria descrizione fiscale la dicitura **"Attività professionale di cui alla Legge 14/01/2013 n. 4"** in carta intestata, brochures, biglietti da visita e, in generale, su qualsiasi documento che lo rappresenti in qualità di Professionista.

Ad esempio:

Nome Cognome

Domicilio Fiscale

Tel - mail

Codice Fiscale/Partita IVA (se c'è)

(Facoltativo) Counselor Professionista

(Obbligatorio) Attività professionale di cui alla Legge 14/01/2013 n. 4

• Adempimenti Giuridici

Per poter svolgere la sua attività il professionista Counsellor è tenuto a stipulare, con il cliente, un contratto scritto di consenso informato sulla tipologia del servizio erogato e sulla privacy (il modello standard è a disposizione di tutti i Soci AICo).

• Adempimenti Fiscali

Non esiste un albo professionale istituito per legge, ma solo un registro a cui concorrono le associazioni di categoria (esempio AICo).

Coloro che hanno conseguito il Diploma di Counsellor e intendono aprire la partita IVA per l'esercizio della libera professione possono farlo facendo riferimento al **Codice di Classificazione ATECO** dell'attività professionale: numero 88.99.00 che è l'unico che menziona, all'interno della propria descrizione, la parola "counselling". Questo codice corrisponde a "Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca" (cioè non classificate altrove).

Le diciture da utilizzare nelle fatture sono le seguenti: *"Prestazione professionale di counselling"*, *"Sessione di counselling"* o *"Intervento di counselling"*.

La fattura va emessa con IVA (22%).

• Formazione professionale continua permanente

Per formazione professionale permanente si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento.

L'obbligo della Formazione continua, già introdotto da anni per molte professioni (vedi professioni sanitarie), è previsto per legge per tutti coloro che esercitano una professione regolamentata a partire dalla pubblicazione del DPR 7 agosto 2012, n. 137, *"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.*

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148", (pubblicato in GU 14.08.2012),

I counsellor, per effetto della Legge nr. 4 del 14 gennaio 2013 "*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*" (GU n.22 del 26-1-2013), pur non rientrando nella definizione finora utilizzata in Italia di professioni regolamentate (cioè con un ordine professionale), sono professionisti disciplinati da tale legge e di fatto tenuti alla formazione continua permanente.

L'AiCo garantisce gratuitamente la formazione continua permanente per tutti i soci in regola con i pagamenti.

- Normative di riferimento

Legge n° 4 del 14/01/2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate. La Legge n° 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 22 del 26 gennaio 2013 ed entrata in vigore il 10 febbraio 2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

D.M. del 28/04/2008 Decreto attuativo del D.Lgs. 206/07 con cui si individuano i requisiti per l'individuazione e l'annotazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate. Requisiti per l'individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle istanze e per la annotazione nell'elenco. Procedimento per la revisione e gestione dell'elenco.

D.Lgs. n° 206 del 06/11/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Testo integrale del così detto Decreto Legislativo Qualifiche che recepisce la Direttiva 2005/36/CEE nonché la Direttiva 2006/100/CEE